

Codice A17000

D.D. 31 luglio 2015, n. 482

D.M. n. 2049 del 01/02/2012 Gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico e dell'iscrizione nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica: aggiornamento dell'allegato alla D.G.R. n. 29-4054 del 27/06/2012.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1. Di modificare ed integrare l'allegato alla D.G.R. n. 29-4054 del 27/06/2012 relativamente alle parti afferenti la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico e l'iscrizione nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica, secondo le modalità descritte nell'allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Responsabile del Settore
Dr. Franco OLIVERO

Allegato

ALLEGATO

Gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico e dell'iscrizione nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica: aggiornamento dell'allegato alla D.G.R. n. 29-4054 del 27/06/2012.

1. Notifica di attività con il metodo biologico

Il secondo capoverso del punto 2 "Notifica di attività con il metodo biologico" dell'allegato alla DGR n. 29-4054 del 27/06/2012 (di seguito denominata D.G.R.) viene sostituito dal seguente:

"Esistono le seguenti tipologie di notifica:

1. Notifica di inizio attività.
2. Notifica di variazione".

In considerazione del periodo ormai intercorso dall'approvazione della DGR, si ritiene che tutti gli operatori che a giugno 2012 erano in possesso dei requisiti per la presentazione della notifica di conferma abbiano avuto tutto il tempo necessario per provvedere a tale adempimento, per cui dalla data di approvazione della presente determinazione sarà possibile utilizzare il sistema informativo ABIO per la presentazione esclusivamente delle notifiche di inizio attività e di variazione, mentre la notifica di conferma non è più prevista.

In tutti i capoversi dell'allegato alla DGR i riferimenti alla notifica di conferma vengono eliminati.

Successivamente viene poi aggiunto il seguente capoverso:

" Le notifiche presentate su ABIO vengono trasmesse quotidianamente al Sistema Informativo Biologico (di seguito SIB), attraverso servizi di cooperazione applicativa (web-services) messi a disposizione dal SIB stesso.

L'Ultimo capoverso del punto 2 "Notifica di attività con il metodo biologico" dell'allegato della D.G.R. viene sostituito dal seguente:

"Coloro che intendono svolgere esclusivamente l'attività di importazione di prodotti biologici sono tenuti ad inviare la notifica unicamente attraverso il sistema informativo ABIO, da cui la notifica sarà trasmessa al SIB, per gli adempimenti a carico del Mipaaf".

2. Compiti dell'Organismo di controllo

Il paragrafo C) del punto 3 "Compiti dell'Organismo di Controllo" dell'allegato alla DGR viene sostituito dal seguente:

"Registrazione su ABIO o direttamente sul SIB del Documento giustificativo, redatto secondo quanto previsto dall'Allegato XII del Reg. (CE) n. 889/2008 e dal D.M. n. 18321 del 09/08/2012, corredato dalle informazioni necessarie all'identificazione del documento.

Nel caso in cui gli Organismi di Controllo inseriscano il Documento Giustificativo e gli esiti dell'attività di controllo direttamente sul SIB, gli stessi verranno scaricati sul sistema ABIO tramite servizi di cooperazione applicativa messi a disposizione del SIB stesso.

3. Compiti dell'Autorità competente

I primi due capoversi del punto 4 "Compiti dell'Autorità competente" dell'allegato alla DGR sono sostituiti dal seguente:

"L'Autorità competente verifica la completezza formale della documentazione cartacea pervenuta e accerta la rispondenza alle normative vigenti riguardo a:

- l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e del CAD (D.Lgs. n.82/2005);
- l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- la sussistenza di situazioni che impediscono l'iscrizione all'Elenco regionale.

La verifica sopraccitata deve essere completata entro 30 gg. dal caricamento su ABIO del Documento Giustificativo e degli esiti dell'attività di controllo".

4. Procedimento per l'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica

Il punto "5. Procedimento per l'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica" dell'allegato alla D.G.R. viene sostituito integralmente dal seguente:

"Nel caso di notifica di inizio attività, per gli operatori che hanno soddisfatto i requisiti richiesti e che hanno ottenuto la valutazione positiva dell'OdC, l'Autorità competente procede all'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, nel termine di trenta giorni dalla data di registrazione, da parte dell'Organismo di Controllo, del Documento giustificativo direttamente su ABIO od attraverso lo "scarico" dal SIB.

In conformità alla legge 241/90, decorsi 30 giorni dalla data di inserimento del documento giustificativo nel ABIO da parte dell'OdC, l'operatore è iscritto nell'apposito Elenco.

L'esito negativo dell'istruttoria e/o la valutazione negativa da parte dell'OdC comportano la mancata iscrizione nell'Elenco regionale; della circostanza è data comunicazione all'interessato nei modi e termini di legge.

L'iscrizione nell'elenco regionale è registrato nell'anagrafe agricola del Piemonte ed è immediatamente disponibile per tutti i procedimenti amministrativi inerenti le aziende biologiche.

L'elenco viene approvato dalla Regione Piemonte una volta l'anno".